SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2015.

Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, con il quale è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 53, «Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi»;

Visto l'art. 1, comma 19-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante «Riordino della Commissione per le adozioni internazionali»;

Visto il decreto del Ministro senza portafoglio 6 agosto 2007, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri a presiedere la Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007, di ricostituzione della Commissione e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerata la natura pubblica della Commissione, che esercita funzioni e poteri pubblicistici in materia di adozioni internazionali;

Considerato che, secondo la previsione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, gli enti di cui all'art. 39-*ter* della legge sull'adozione non possono esprimere rappresentanti nella Commissione;

Considerato che tale normativa è tesa ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, evitando conflitti d'interesse e confusioni di ruoli, in quanto gli enti - associazioni a carattere privato - possono svolgere attività in materia di adozioni internazionali solo se autorizzati dalla Commissione, ai cui indirizzi e direttive devono dare seguito; operano sotto la vigilanza della Commissione in campo nazionale e internazionale; sono sottoposti dalla Commissione a verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità, con possibilità di applicazione di sanzioni che, nei casi di gravi inadempienze, comportano la revoca dell'autorizzazione; e che gli enti hanno, inoltre, accesso a finanziamenti da parte della Commissione di progetti di sussidiarietà approvati dalla stessa e possono concludere convenzioni con la stessa;

Considerato che la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e prevenzione approvata a partire dal 2012 tende ad evitare accesso e la permanenza in incarichi pubblici o equiparabili di persone che si trovino in situazioni che possano far dubitare della loro imparzialità, anche in ragione di potenziali conflitti di interesse;

Considerato, quindi, che occorre modificare i criteri per la designazione, la nomina e la permanenza nell'incarico dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, devono aver maturata una qualificata esperienza nella materia della tutela dei diritti della famiglia e dei minori, nonché nella materia delle adozioni nazionali o internazionali o dell'affidamento familiare. Essi devono possedere, altresì, idonee qualità morali.

2. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, inoltre, essere espressi da enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali ai sensi dell'art. 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni o rappresentarne, comunque, gli interessi;

3. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, essere nominati o permanere nell'incarico:

a) se alle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono partecipano o aderiscono enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39-*ter* della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni;

b) se, nelle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39-*ter* della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici, anche tramite propri rappresentanti o soggetti che operano o collaborano con loro;

c) se con le associazioni familiari a carattere nazionale, che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato articolo 39-*ter* della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, hanno convenzioni o rapporti di collaborazione in essere o cessati da meno di due anni.

4. Il decreto del Ministro senza portafoglio, con delega alla famiglia, 6 agosto 2007, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 marzo 2015

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

15A02665

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2015.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2015, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante "Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato";

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative";

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2015, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2015, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02597

DECRETO 26 marzo 2015.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2015, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante "Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato";

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative";

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2015, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2015, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2015;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2015 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02598

DECRETO 26 marzo 2015.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2015, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante "Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato";

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative";

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2015, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2015, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02599

DECRETO 26 marzo 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.681 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 novembre e 23 dicembre 2014 nonché 28 gennaio e 24 febbraio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto

dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 121 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A02600

DECRETO 26 marzo 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.681 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2015, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il prossimo 1° giugno, le cedole successive sono pagabili il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° giugno 2015, sarà pari allo 0,375000% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 182.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A02601

DECRETO 26 marzo 2015.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.681 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei CCTeu, con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari allo 0,369%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'articolo 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,729% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2015, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

15A02602

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2014.

Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», e in particolare l'art. 15 riguardante la produzione nazionale di emoderivati e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009», e in particolare l'art. 40, comma 2, che modifica l'art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Visto il comma 5 dell'art. 15 delle citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che «il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 che prevede che gli stabilimenti delle Aziende «devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana»;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2012, n. 147;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 recante «Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2012, n. 147;

Viste le istanze delle aziende Baxter Manufacturing S.p.A, Biotest Pharma GmbH, CSL Behring S.p.A., Grifols Italia S.p.A, Kedrion S.p.A., Octapharma Italy S.p.A, presentate, nei termini, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto 12 aprile 2012, e volte a ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale, trasmesse all'AIFA per la valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del predetto decreto;

Acquisite le valutazioni da parte dell'AIFA sull'istanza dell'azienda Baxter Manufacturing S.p.A, rese il 29 gennaio 2013 e il 31 maggio 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto 12 aprile 2012, e la validità delle documentazioni presentate di cui al punto *e)*;

Acquisite le valutazioni da parte dell'AIFA sull'istanza dell'azienda Biotest Pharma GmbH, rese il 29 gennaio 2013 e il 26 giugno 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, di

cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, mentre non risulta il possesso del requisito di cui alla lettera *e)*, in quanto mancante della presentazione dell'autorizzazione alla produzione e certificato GMP per gli stabilimenti siti in Belgio, utilizzati in modalità di back up;

Acquisite le valutazioni da parte dell'AIFA sull'istanza dell'azienda CSL Behring S.p.A., rese il 29 gennaio 2013 e il 6 giugno 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, mentre riguardo al requisito di cui alla lettera *c)*, in ordine al punto 1), relativo all'ubicazione degli stabilimenti ove avviene il frazionamento in Svizzera, Paese extraeuropeo, per il quale vige l'accordo di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, l'AIFA ritiene accettabile quanto rappresentato dall'Azienda sulla base del documento EMEA/MRA/22/03, mentre per quanto attiene al punto 2), l'AIFA non ritiene soddisfatto il possesso del requisito in quanto mancante dell'attestazione, da parte del legale rappresentante, che «il plasma raccolto non sia oggetto di cessione ai fini di lucro»;

Acquisite le valutazioni da parte dell'AIFA sull'istanza dell'azienda Grifols Italia S.p.A., rese il 29 gennaio 2013, il 12 giugno 2013 e il 1° agosto 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, e la validità delle documentazioni presentate di cui alla lettera *e)*;

Acquisite le valutazioni da parte dell'AIFA sull'istanza dell'azienda Kedrion S.p.A., rese il 29 gennaio 2013 e il 21 maggio 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, e la validità delle documentazioni presentate di cui alla lettera *e)*;

Acquisite le valutazioni da parte dell'AIFA sull'istanza dell'azienda Octapharma Italy S.p.A., rese il 29 gennaio 2013 e il 29 maggio 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, così come attestati dal legale rappresentante dell'Azienda, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, dell'art. 1, comma 3 del decreto 12 aprile 2012, mentre per la lettera *e)*, viene evidenziata la mancanza dell'autorizzazione alla produzione dello stabilimento di Vienna;

Preso atto di quanto espresso dall'AIFA nelle valutazioni delle istanze delle Aziende Baxter Manufacturing S.p.A, Biotest Pharma GmbH, Grifols Italia S.p.A., Kedrion S.p.A. e Octapharma Italy S.p.A., riguardo al possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, che rimanda al giudizio finale di questo Ministero l'interpretazione della norma alla luce di quanto riportato nel "Report from the Commission to the European Parliament, Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions- Brussels 23/03/2011", nel quale l'Italia, come Spagna, Germania e Svezia, compare tra i Paesi in cui sono concesse alcune forme di incentivi ai donatori (quali a esempio rimborsi delle spese di viaggio e del tempo dedicato dalla donazione) che in sostanza non si diversificano dal diritto del donatore lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro nella giornata della donazione, come previsto dall'art. 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Ritenuto di avvalersi, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, del supporto tecnico scientifico del Centro nazionale sangue (CNS), per la valutazione delle istanze pervenute dalle aziende, con particolare riguardo al possesso del requisito di cui alla lettera *c)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012;

Vista la relazione del CNS, contestuale alla valutazione delle singole istanze, datata 15 novembre 2013, ove si osserva, in primo luogo, che l'art. 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sopra citato attribuisce un beneficio che non inficia la gratuità della donazione ma con essa è compatibile non costituendo corrispettivo o forma di remunerazione e che il Report di Brussels, parimenti sopra citato, va letto in relazione al rapporto che accompagna la convenzione di Oviedo nel significativo punto in cui riconosce un'indennità ragionevole per le attività tecnologiche e logistiche collaterali e in secondo luogo che il principio della donazione non remunerata va tenuto distinto dal principio di non commercializzazione del plasma;

Dato atto che, quindi, il principio della donazione non remunerata va tenuto distinto dal principio di non commercializzazione del plasma requisito di cui all'art. 1, lettera *c)*, del decreto 12 aprile 2012;

Vista la valutazione del CNS sull'istanza Baxter Manufacturing S.p.A., dalla quale risulta che la documentazione sostanzialmente soddisfa tutti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012;

Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Biotest Pharma GmbH, dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, che il requisito di cui alla lettera *c)* non risulta soddisfatto, in quanto la dichiarazione resa dall'Azienda non appare coerente con quanto stabilito dall'art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e sue successive modificazioni, mentre il requisito di cui alla lettera *e)* non risulta soddisfatto relativamente agli stabilimenti siti in Belgio, utilizzati in modalità di back up, in quanto mancante dell'autorizzazione alla produzione e certificato GMP;

Vista la valutazione del CNS sull'istanza di CSL Behring S.p.A., dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, mentre per il requisito di cui alla lettera *c)* non sussistono elementi che consentano di esprimere la valutazione in quanto non presente alcuna dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti il possesso del medesimo;

Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Grifols Italia S.p.A., dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, ed *e)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, e che per il requisito di cui alla lettera *c)* la dichiarazione non è formalmente completa, in quanto non presenta l'esplicita dichiarazione del legale rappresentante che in Spagna, ove avviene il processo di frazionamento del plasma nazionale, «il plasma raccolto non sia oggetto di cessione a fini di lucro»;

Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Kedrion S.p.A., dalla quale risulta che la documentazione soddisfa tutti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012;

Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Octapharma Italy S.p.A., dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, e che il requisito di cui alla lettera *e)* non risulta valutabile in quanto mancante del certificato di autorizzazione alla produzione degli stabilimenti siti a Vienna;

Ritenuto, sulla base delle valutazioni rese dall'AIFA e dal CNS, di richiedere rispettivamente alle Aziende CSL Behring S.p.A e Grifols Italia S.p.A., il perfezionamento della dichiarazione in ordine al possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012 nonché all'Azienda Octapharma Italy S.p.A., la presentazione del certificato di autorizzazione alla produzione degli stabilimenti siti a Vienna, relativo al requisito di cui alla lettera *e)*;

Acquisite le prescritte valutazioni da parte dell'AIFA, rese in data 20 gennaio 2014 e 21 febbraio 2014 e del CNS, rese in data 20 dicembre 2013 e 10 gennaio 2014, sulle ulteriori documentazioni trasmesse dalle Aziende, dalle quali risulta la conformità ai requisiti previsti;

Osservato che sulla base delle predette valutazioni le Aziende in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto 12 aprile 2012, risultano essere Baxter Manufacturing S.p.A., CSL Behring S.p.A., Grifols Italia S.p.A, Kedrion S.p.A. e Octapharma Italy S.p.A,

Acquisito il parere del CNS espresso con nota del 12 marzo 2014;

Acquisito il parere della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale espresso nella seduta del 24 marzo 2014;

Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 27 novembre 2014 (Rep. Atti n. 170/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale, sono individuate nelle seguenti:

Baxter Manufacturing S.p.A., con stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma siti in Rieti, Italia;

CSL Behring S.p.A., con stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma siti in Berna, Svizzera;

Grifols Italia S.p.A., con stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma siti presso Instituto Grifols, S.A., Barcellona, Spagna;

Kedrion S.p.A., con stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma siti in Bolognana, Gallicano, Lucca, Italia;

Octapharma Italy S.p.A, con stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma siti in Stoccolma, Svezia.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti competenza.

Roma, 5 dicembre 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1229

15A02664

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è

stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asiago»;

Visti i decreti del 24 aprile 2002, 13 aprile 2005, 11 aprile 2008, 14 aprile 2011 e 11 aprile 2014 con i quali è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Asiago»;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422, e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 2 febbraio 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 24 gennaio 2015, recante il numero di repertorio 5403 ed il numero di raccolta 2951, con atto a firma del Notaio Gaia Boschetti;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, registrato il 24 gennaio 2015, recante il numero di repertorio 5403 ed il numero di raccolta 2951, con atto a firma del Notaio Gaia Boschetti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02548

DECRETO 18 marzo 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., in Avola, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 11 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2011 con il quale al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (SR), Via Contrada Porretta, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2015 e perfezionata in data 12 marzo 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (SR), Via Contrada Porretta, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CE.FI.T. S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01-R2009
Ocratossina A (0.025 ÷ 5 μg/kg)	MA036 Ed. 3 Rev. 3 2014

15A02549

DECRETO 18 marzo 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., in Avola, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 11 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2011 con il quale al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (SR), Via Contrada Porretta, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2015 e perfezionata in data 12 marzo 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (SR), Via Contrada Porretta, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CE.FI.T. S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica, determinazione del delta K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 299/2013 + Reg. UE 1348/2013
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli (25 ÷ 500 mg/Kg di acido gallico)	MA050 Ed. 3 Rev. 0 2014

15A02550

DECRETO 25 marzo 2015.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nel giorno di martedì 2 giugno 2015, in deroga all'articolo 3 del decreto 23 luglio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 23 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2014, concernente l'Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca annualità 2014;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del predetto decreto, che prevede che con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca;

Considerate le festività del corrente anno solare;

Ritenuto al contempo necessario garantire un corretto equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l'attività di cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero del giorno 2 giugno 2015;

Ritenuto ragionevole concedere la sola giornata di martedì 2 giugno in relazione alle festività del corrente anno solare;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 23 luglio 2014, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nel solo giorno festivo di martedì 2 giugno 2015.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nella giornata di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 3 del D.M. 23 luglio 2014, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015

Il direttore generale: RIGILLO

15A02575

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Frabosa Soprana società agricola cooperativa», in Frabosa Soprana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Frabosa Soprana Società Agricola Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 998.553,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'anno per € 1.359.117,00 ed un patrimonio netto negativo di € 190.495,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Frabosa Soprana Società Agricola Cooperativa», con sede in Frabosa Soprana (CN) (codice fiscale 02414540043) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Monticone, nato ad Asti il 13 gennaio 1972, e domiciliato in San Damiano D'Asti (Asti), piazza Camisola, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A02518

DECRETO 26 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.I.M.E.A. 2000 società cooperativa siglabile C.R.I.M.E.A. 2000 S.C.», in Avigliana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.R.I.M.E.A. 2000 società cooperativa siglabile C.R.M.E.A. 2000 S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.672.757,00, si riscontra una massa debitoria di 2.517.106,00 ed un patrimonio netto negativo di € 844.349,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R.I.M.E.A. 2000 Società Cooperativa Siglabile C.R.I.M.E.A. 2000 S.C.», con sede in Avigliana (Torino) (codice fiscale 07981690014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945 (codice fiscale RSL PFR 45D04 A805H), ivi domiciliato in via Meucci, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A02519

DECRETO 5 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Ginestra società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Saronno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, n. 590/2014, con il quale la società cooperativa «La Ginestra Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Saronno (VA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giancarlo Della Torre ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 5 febbraio 2015, pervenuta in data 6 febbraio 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Gabriele Fazzini, nato a Lecco il 10 giugno 1979, ivi domiciliato in Corso Matteotti n. 8/A, in sostituzione del dott. Giancarlo Della Torre, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02527

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Media Centre società cooperativa di servizi, di produzione e lavoro in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Media Centre Società cooperativa di servizi, di produzione e lavoro in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fonte di un attivo patrimoniale di 87.573,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 143.911,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 56.338,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Media Centre società cooperativa di servizi, di produzione e lavoro in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 06957171009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Leyla Cirasuolo, nata a Baronissi il 16 marzo 1969 e residente in Roma alla via Laurina n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02579

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «RA.SE.AL. Società cooperativa in liquidazione», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società «RA.SE.AL. Società Cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fonte di un attivo patrimoniale di 98.379,00, si riscontra una massa debitoria di € 336.716,00 ed un patrimonio netto negativo di € 237.337,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «RA.SE.AL. Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) (codice fiscale 02832850610) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Izzo, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 7 novembre 1970 ed ivi domiciliato in via G. Mazzini n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02580

DECRETO 5 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Verdegira società cooperativa sociale», in Imola, posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 379, con il quale la società cooperativa «Verdegira Società Cooperativa Sociale», con sede in Imola (BO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Massimo Lazzari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 aprile 2014 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del rag. Massimo Lazzari ed alla sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Vera Daniele, nata a Brunico (BZ) il 25 febbraio 1965, domiciliata in Bologna, via Andrea Costa n. 228, in sostituzione del rag. Massimo Lazzari, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02581

DECRETO 10 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.M.E.S. - Società cooperativa», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «C.A.M.E.S. - Società Cooperativa» ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla documentazione trasmessa a supporto della suddetta istanza, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, riferita all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 439.500,00, si riscontra una massa debitoria di € 884.678,58 ed un patrimonio netto negativo di € -310.526,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.M.E.S. - Società Cooperativa», con sede in Carbonia (CA) (codice fiscale 01628380923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crobeddu, nato a Cagliari il 14 ottobre 1960 ed ivi residente in via Figari n. 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02562

DECRETO 18 marzo 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Millenium», in Barletta e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che in data 29 ottobre 2013 era stata disposta una ispezione straordinaria, conclusa in data 27 dicembre 2013 con la proposta di gestione commissariale, sulla base della circostanza che la cooperativa aveva posto in atto atteggiamenti di totale ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza e che gli ispettori avevano potuto verificare solo le irregolarità riscontrabili da visura camerale ed accertare una palese situazione di conflittualità esistente all'interno del sodalizio;

Preso atto che in data 5 maggio 2014 e stata disposta una nuova ispezione straordinaria al fine di svolgere compiutamente tutti gli accertamenti connessi all'attività di vigilanza straordinaria che non erano stati consentiti nel corso del precedente accesso ispettivo;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria concluso in data 22 gennaio 2015 dalle quali sono emerse a carico della Soc. Coop. «Società cooperativa Edilizia Millenium», con sede in Barletta (BA), delle gravi irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

mancata convocazione dell'assemblea straordinaria finalizzata a deliberare le modifiche statutarie per l'applicabilità della disciplina delle S.p.A motivate dal superamento dei parametri di cui all'art. 2519 del codice civile;

mancata nomina del collegio sindacale;

violazione dell'art. 2429 del codice civile in tema di relazioni dell'organo addetto al controllo;

mancata comunicazione al registro delle imprese del trasferimento della sede legale;

violazione dell'art. 2367 del codice civile per non aver convocato una successiva riunione dell'assemblea dei soci;

esclusione dei soci «dissenzienti» da alcuni lavori dell'assemblea relativi all'approvazione del bilancio 2013, cosi come risultante dal rapporto di servizio stilato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissario di Barletta;

mancato inoltro delle relazioni previste dalla normativa di cui all'art. 13, comma 10, lettera *c)* della legge n. 59/92;

mancata effettività della base sociale rilevata sulla base dell'ammissione nella compagine sociale di soci locatari che non partecipano allo scambio mutualistico con l'ente in quanto non concorrono al raggiungimento dello scopo sociale;

mancata corretta tenuta dei libri contabili.

Preso atto che in data 10 febbraio 2015 e pervenuta, da parte del legale rappresentante, una nota di controdeduzioni sul verbale ispettivo acquisita con prot. n. 0018611;

Preso atto che nella nota di controdeduzioni viene eccepito in merito alle ragioni della nuova ispezione straordinaria disposta dal MISE/nonché in ordine alle contestazioni mosse dagli ispettori e relative: alla mancata nomina del collegio sindacale, allo scarso livello di democrazia interna ed in particolare all'esclusione di soci dissenzienti dai lavori di approvazione del bilancio, al conflitto di interessi del patrocinante dei soci dissenzienti che è, al contempo, promissario acquirente, all'assunta violazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 200/2002, alla contestazione in ordine all'ammissione dei soci locatari;

Considerato che l'art. 32 dello statuto, disciplinando la nomina del collegio sindacale anziché del revisore unico, prevede che «il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile»; tale nomina si rendeva, quindi, necessaria in quanto finalizzata ad esercitare il controllo contabile, come previsto anche dall'art. 2409 del codice civile; la mancata nomina del collegio sindacale ha altresì provocato la violazione dell'art. 2429 del codice civile che prevede che le relazioni dell'organo addetto al controllo contabile debbano corredare i bilanci di esercizio;

Considerato che dalle risultanze ispettive si evince che l'addebito mosso dagli ispettori circa lo scarso livello di democrazia interna ed in particolare circa l' esclusione di soci dissenzienti dai lavori di approvazione del bilancio è stato confortato dal rapporto di servizio stilato in data 30 maggio 2014 dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Barletta intervenuti ripetutamente, unitamente al personale di altra volante, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale nel luogo ove si teneva l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2013 per consentire l'accesso alla sala dei soci dissenzienti e per sedare le aggressioni in atto;

Considerata destituita da ogni fondamento la censura in merito all'asserito conflitto di interessi concretato in capo ad un socio promissario acquirente di un alloggio che è anche patrocinante dei soci dissenzienti in quanto, in qualità di socio, ha legittimamente offerto la propria disponibilità a rappresentare in giudizio oltre ai propri interessi anche quelli di altri soci dissenzienti;

Considerato che l'ammissione nel 2013 di 23 soci locatari (7 dei quali successivamente receduti nel 2014) ha inciso in modo negativo sulla situazione economica dell'ente, già fortemente compromessa dalla difficoltà di reperire i finanziamenti necessari per portare a termine il fabbricato sociale, in quanto essi non partecipano al versamento delle quote in conto costruzione ma solo al versamento del capitale sociale e delle spese in conto gestione, come dichiarato dallo stesso legale rappresentante;

Considerato, altresì, che in sede di partecipazione al bando indetto dal Comune di Barletta per l'assegnazione di aree per realizzare il progetto edificatorio la cooperativa ha assicurato la destinazione del 14,34 % della volumetria complessiva a soci locatari e che il piano edilizio complessivo di 55 alloggi dell'ente consentirebbe la destinazione di massimo 9 alloggi in locazione, già destinati ai 9 soci più anziani, come riscontrabile dal libro soci, e che da tali argomentazioni gli ispettori desumono la insussistenza dello scambio mutualistico con detti soci;

Considerato, infine, che la partecipazione dei soci locatari alle assemblee che si sono tenute è stata percentualmente alta, determinando cosi maggioranze utili per arrivare alla approvazione dei bilanci di esercizio;

Vista la nota ministeriale n. 0018484 inviata via PEC in data 10 febbraio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Visto il parere favorevole espresso in data dell'11 marzo 2014 dal comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

II Consiglio di amministrazione della Soc. Coop. «Società cooperativa edilizia Millenium», con sede in Barletta (BA), C.F. 05463410729, costituita in data 26 novembre 1999 è revocato.

Art. 2.

II dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (BA), il 5 aprile 1961 ed ivi residente in viale Istria n. 5, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

II compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

II presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A02517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Equilibrata Pediatrica Baxter».

Estratto determina V&A n. 419/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.g) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo, relativamente al medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA BAXTER, nelle forme e confezioni:

AIC n. 030917013 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml

AIC n. 030917025 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml

AIC n. 030917037 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml

AIC n. 030917049 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml

AIC n. 030917052 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 100 ml

AIC n. 030917064 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 250 ml

AIC n. 030917076 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 500 ml

AIC n. 030917088 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 1000 ml

AIC n. 030917090 - «soluzione per infusione» 30 flaconcini 250 ml

Aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo Potassio fosfato bibasico in aggiunta a quello autorizzato

Da	A
3.2.S.2.1 Manufacturer Carlo Erba Reagenti SPA Strada Rivoltana Km 6/7 Rodano (MI)	3.2.S.2.1 Manufacturer Carlo Erba Reagenti SPA Strada Rivoltana Km 6/7 Rodano (MI)
Italia	Italia Merck Kgaa Frankfurter Strasse 250 64923 Darmstadt Germania

Non sono presenti dati di stabilità della sostanza attiva, pertanto in accordo alla LG CPMP/QWP/556/96 il potassio fosfato bibasico verrà testato prima di essere impiegato nella formulazione del prodotto finito e verrà conservato ad una temperatuta non superiore ai 25°C.

Titolare AIC: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 20, 00144 - Roma (RM) Italia, (codice fiscale 00492340583).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02443

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corti-Fluoral».

Estratto determina V&A n. 434/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo : altra variazione, relativamente al medicinale CORTI-FLUORAL, nelle forme e confezioni AIC n. 017651035 - «1,2 mg/ml + 5,34 mg/ml soluzione per mucosa orale» flacone 10 ml:

TABELLA COMPARATIVA SPECIFICHE JOSAMICINA PROPRIONATO

DA	
Item	Specification
Aspetto	Cristalli bianco-giallini (o polvere cristallina) inodori e insapori
Solubilità	Deve corrispondere
Spettro IR	Deve corrispondere
Spettro UV	Deve corrispondere
Reaz.con ac.solforico	Deve corrispondere
Intervallo di fusione	127-132 °C
Rotazione ottica specifica	Circa 68° C
Titolo	84.3 %
Aspetto della soluzione	Soluzione al 10% in etanolo deve essere limpida e incolore o leggermente giallina
Perdita essiccamento	≤ 2 %
Ceneri solforiche	≤ 0,2 %
Metalli pesanti	Non più di 30 ppm
Toluene (solvente di reazione) residuo	≤ 0.1 %
2-propanolo residuo	≤ 0.2 %
Altri solventi	Assenti
Purezza cromatografica	Deve corrispondere
Titolo microbiologico	843 µg/mg

A		
Item	**Method**	**Specification**
Appearance	Visual observation	White or slightly yellowish Crystalline powder
Identification First identification: A,B Second identification: B,C		
A: UV Spectrophotometry	UV Method Ph Eur	λ max: 231 nm Specific absorption at maximum: 310 to 350 nm
B: Identification TLC	TLC method Ph Eur	The principal spot obtained in the test solution is similar in position, colour and size to the principal spot in the chromatogram obtained with reference solution (a) and its position is different from that of the principal spot obtained with reference solutions (b) and (c).
C: Coloration reaction	Visual observation	A pink color develops turning brown
Appearance of solution	Visual observation Ph. Eur.	Clear and not more intensely colored than reference solution BY_4
Specific optical rotation $[\alpha]^{20}_{D}$	Ph. Eur.	-65° to -75° (dried substance)

DA	A		
	Related Substances A B C D E Any other imp Total	HPLC Method Ph. Eur.	A: Not more than 2.0% B: Not more than 2.0% C: Not more than 2.0% D: Not more than 3.0% E: Not more than 2.0% Any other: Not more than 2.0% Total: Not more than 14.0%
	Loss on drying	Ph. Eur.	Maximum 1.0%
	Sulphated ash		Maximum 0.2%
	Residual solvent **Isopropanol** **Benzene***		≤ 0.5% Not more than 2 ppm
	Assay	Microbiological assay of antibiotics Ph. Eur.	Minimum 843 Ph. Eur. U./mg (dried substance)

*** Frequency of the test is set annually or every ten lots, whichever is more, as a skip test**

Titolare AIC: Bayer S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 05849130157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corti-Fluoral».

Estratto determina V&A n. 432/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale, B.I.a.1.g) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo, relativamente al medicinale CORTIFLUORAL, nelle forme e confezioni AIC n. 017651035 - «1,2 mg/ml + 5,34 mg/ml soluzione per mucosa orale" Flacone 10 ml: aggiunta del produttore del principio attivo josamicina propionato TATAYAMA KASEY CO. Ltd, TagawaShi, Fukoka-ken Japan e al contestuale aggiornamento del dossier, come di seguito riportato:

Variazione B.I.a.1.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea

g. Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo

DA:	A:
produttore del principio attivo Josamicina propionato	produttore del principio attivo Josamicina propionato **Tatayama Kasey Co. Ltd,**

	Kyushu Plant, 2082-3 Aza Nishigauru-Hoshii, Tagawa-Shi, Fukoka-ken Japan

Variazione B.I.a.2
Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo
b. Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale

DA:	**A:**
-	**- Descrizione particolareggiata del processo di produzione della josamicina propinato in 3 steps:acetilazione, de acetilazione e purificazione, con aggiunta dei solventi: metanolo e cloruro di metilene; - Inserimento del controllo di processo relativo alla sostanza correlata C durante il processo di purificazione;: - Inserimento nel dossier della descrizione del principio attivo: sacche di polietilene con essiccatore inserite in cilindri di acciaio.**

Specifiche aggiornate del principio attivo:

Test Parameter	Method	Specifications
Appearance	Visual observation	White or slightly yellowish crystalline powder
Identification First identification: A,B Second identification: B,C		
A: UV Spectrophotometry	UV Method Ph. Eur.	λmax: 231 nm Specific absorption at maximum: 310 to 350 nm
B: Thin-layer Chromatography	TLC Method Ph. Eur.	The principal spot obtained with the test solution is similar in position, colour and size to the principal spot obtained with reference solution (a) and its position is different from that of the principal spot obtained with reference solutions (b) and (c).
C: Coloration reaction	Visual observation	A pink colour develops, turning brown
Appearance of solution	Visual observation Ph. Eur.	The solution is clear and not more intensely coloured than reference solution BY_4.
Specific Optical Rotation $[\alpha]^{20}_{D}$	Ph. Eur.	-65° to -75°(dried substance)
Related Substances A B C D E Any other impurity Total	HPLC Method Ph. Eur.	A: Not more than 2.0% B: Not more than 2.0% C: Not more than 2.0% D: Not more than 3.0% E: Not more than 2.0% Any other Not more than 2.0% Total Not more than 14.0%
Residual Solvent Isopropanol Benzene*	GC Method Ph. Eur. or equivalent	Not more than 0.5% Not more than 2 ppm
Loss on drying	Ph. Eur.	Maximum 1.0%
Sulphated ash	Ph. Eur.	Maximum 0.2%
Assay	Microbiological assay of antibiotics Ph. Eur.	Minimum 843 Ph. Eur. U./mg (dried substance)

* Frequency of the test is set annually or every ten lots, whichever is more, as a skip test.

Titolare AIC: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (Mi) Italia, (codice fiscale 05849130157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02445

Rettifica dell'estratto della determina n. 2254/2014 del 2 dicembre 2014, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Alphanate".».

Estratto determina V&A n. 424/2015 del 9 marzo 2015

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 2254 del 02/12/2014, l'autorizzazione della Variazione di tipo II del medicinale "ALPHANATE" il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 5 dell'8 gennaio 2015:

laddove viene riportato:

1500 UI: 1200-18000 UI/contenitore

Cofattore Ristocetinico: 300 UI: 180-4200 UI/flaconcino

leggasi:

1500 UI: 1200-1800 UI/contenitore

Cofattore Ristocetinico: 300 UI: 180-420 UI/flaconcino

Inoltre viene aggiunta tra le tipologie di variazione elencate la seguente:

B.III.2.a.1 (tipo IA_{IN}): «Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro; Modifica delle specifiche di una sostanza che non figurava nella farmacopea europea al fine di renderla conforme alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro; principio attivo»

Titolare AIC: Grifols Italia S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Torino, 15, 56010 - Vicopisano - Pisa (PI) Italia, (codice fiscale 10852890150)

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02446

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veracer».

Estratto determina V&A n. 336/2015 del 23 febbraio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro, relativamente al medicinale VERACER, nelle forme e confezioni AIC n. 033344019 - «5000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale, AIC n. 033344021 - «25000 U.I./5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale:

Da	A
Eparina Sodica, Farmacopea Europea 6° edizione	Eparina Sodica Farmacopea Europea Edizione corrente

Titolare AIC: Medic Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Germano Sommeiller, 12, 00185 - Roma (RM) Italia, (codice fiscale 08690281004).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02447

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursilon».

Estratto determina V&A n. 417/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.h.1.a) Aggiornamento delle informazioni sulla "valutazione di sicurezza per gli agenti avventizi" (sezione 3.2.A.2) Studi relativi alle fasi di fabbricazione esaminate per la prima volta per uno o più agenti avventizi, relativamente al medicinale URSILON, nelle forme e confezioni:

AIC n. 024173054 - «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule

AIC n. 024173066 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule

AIC n. 024173078 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule

AIC n. 024173080 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule

AIC n. 024173092 - «150 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine

AIC n. 024173104 - «300 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine

Aggiunta del nuovo viral risk assessment su acido colico di New Zealand Pharmaceuticals, presentato dal fornitore di p.a. approvato Dipharma Francis S.r.l.

Titolare AIC: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Fossignano, 2, 04011 - Aprilia - Latina (LT) Italia, (codice fiscale 02578030153).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02448

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside EG».

Estratto determina V&A n. 413/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE EG, nelle forme e confezioni: AIC n. 035328018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml

Aggiunta del produttore Indena S.p.A. Viale Ortles, 12 - 20139 Milano (sito di produzione: Via Don Minzoni 6 - 20090 Settala (MI) per il principio attivo Tiocolchicoside L.

Titolare AIC: EG S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 12432150154)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02449

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Doc Generici».

Estratto determina V&A n. 412/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE DOC GENERICI, nelle forme e confezioni:

AIC n. 034895019 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml

Aggiunta del produttore Indena S.p.A. Viale Ortles, 12 - 20139 Milano (sito di produzione: Via Don Minzoni 6 - 20090 Settala (MI) per il principio attivo Tiocolchicoside L.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 11845960159)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02450

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strialisin».

Estratto determina V&A n. 420/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «STRIALISIN», nelle forme e confezioni:

AIC n. 035314018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml

AIC n. 035314020 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml

Aggiunta del produttore Indena Sp.p.A. Viale Ortles, 12 - 20139 Milano (sito di produzione: Via Don Minzoni 6 - 20090 Settale) per il principio attivo Tiocolchicoside L.

Titolare AIC: MDM S.P.A. (codice fiscale 00421900283) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Papiniano, 22/B, 20123 - Milano (MI) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02451

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miorexil».

Estratto determina V&A n. 416/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale MIOREXIL, nelle forme e confezioni:

AIC n. 036320012 - «4 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml

Aggiunta del produttore Indena S.p.A. Viale Ortles, 12 - 20139 Milano (sito di produzione: Via Don Minzoni 6 - 20090 Settala (MI) per il principio attivo Tiocolchicoside L.

Titolare AIC: S.p.a. società prodotti antibiotici S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8, 20143 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 00747030153)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02452

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitazina»

Estratto determina V&A n. 415/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea, introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale IBITAZINA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038110019 - «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml;

Aggiunta del produttore di principio attivo piperacillina acido: Qilu Thianhe Pharmaceutical Co. Ltd, 849 Dongjia Town, Licheng District, RC-250105 Jinan, Shangdong Province.

Titolare A.I.C.: Ibigen s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia - Latina (Italia), (codice fiscale 01879840120).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02453

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron Tosse Secca»

Estratto determina V&A n. 422/2015 del 9 marzo 2015

È autorizzato il seguente grouping di variazioni di tipo II: B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.f.1.b.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale), relativamente al medicinale FLUIBRON TOSSE SECCA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039657010 - «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 039657022 - «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore.

Allargamento dei limiti di specifica per l'impurezza «Levodropropizine N-oxide» alla shelf-life: da 0.2% a 0.7%.

Estensione del periodo di validità del prodotto finito: da 18 a 24 mesi.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici s.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43122 Parma (Italia), (codice fiscale 01513360345).

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02454

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mifegyne».

Estratto determina V&A/455 dell'11 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.g)

Relativamente al medicinale: MIFEGYNE

Procedura Europea: NL/H/2937/002/II/023

Titolare AIC: EXELGYN

È autorizzata la seguente variazione:

Introduzione di un produttore del principio attivo: Indo Phyto Chemicals Private Ltd. 210 A, Shahpur Jat New Delhi – 110049 INDIA Sito di produzione: Indo Phyto Chemicals Private Ltd. Village-Shakhanpur, (Via Kashipur) P.O. Pirumadara-244 715, Tehsil-Ramnagar, Distt. Nainital, Uttarakhand INDIA

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02556

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% Baxter».

Estratto determina V&A/456 dell'11 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I z)

Relativamente al medicinale: sodio cloruro 0,9% BAXTER

Procedura Europea: UK/H/485/001/II/050/G

Titolare AIC: BAXTER SPA

È autorizzata la seguente variazione:

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.2 e 6.6 e dei corrispondente paragrafi del Foglio illustrativo in linea con il Company Core Safety Information (CCSI)

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

035715010 - 50 sacche viaflo di soluzione per infusione da 50 ml

035715022 - 50 sacche viaflo di soluzione per infusione da 100 ml

035715034 - 30 sacche viaflo di soluzione per infusione da 250 ml

035715046 - 20 sacche viaflo di soluzione per infusione da 500 ml

035715059 - 10 sacche viaflo di soluzione per infusione da 1000 ml

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data

di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02557

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gluscan».

Estratto determina V&A/527 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b)

Relativamente al medicinale: GLUSCAN

Procedura Europea: FR/H/286/01/II/050

Titolare AIC: Advanced Accelerator Applications

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione Del Risk Management Plain relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02558

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Ranbaxy».

Estratto determina V&A/525 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: B I z)

relativamente al medicinale: NEBIVOLOLO RANBAXY

Procedura Europea: IT/H/272/01/II/09

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiornamento del DMF della ditta Hetero drugs Limited relativa al p.a. nebivololo idrocloruro: dalla versione AP-06, September -2012/ RP-01, May 2008 alla versioneAP-00, July 2013/RP-00, September 2013

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02559

.Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ratiopharm»

Estratto determina V&A/524 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione:

A.7;

B.I.b.1.c;

B.I.b.1 *z)*;

B.I.a.1.b),

relativamente al medicinale: BICALUTAMIDE RATIOPHARM.

Procedura europea: FI/H/0642/001-002/II/021/G.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH.

È autorizzata la seguente variazione:

Introduzione di un nuovo produttore (Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Hungary) di sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF. Eliminazione dei produttori di sostanza attiva: Synthon e CF Pharma. Modifica della specifica relativa al particle size (e relativo metodo) per il produttore di prodotto finito (Teva Pharmaceutical Works, Kfar Saba, Israel). Aggiunta di un nuovo parametro di specifica e del relative metodo: "bulk/tapped density". Aggiunta di un nuovo parametro di specifica e del relative metodo: "Identification XRD", relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02560

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics».

Estratto determina V&A/522 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.b.5.e,

relativamente al medicinale: SIMVASTATINA MYLAN GENERICS.

Procedura europea: UK/H/0613/002/II/076.

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione:

Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti IPC approvati, tale da avere un impatto significativo sulla qualità globale del prodotto finito: i limiti di specifica dell'IPC per il controllo della durezza delle compresse da 20 mg sono stati ampliati da '8 kp - 12 kp' a '5 kp - 12 kp' (49 N to 118 *N)*.

Conseguentemente, il limite di specifica dell'IPC per il controllo della friabilità è stato ristretto da NMT 0.8% in 4 minuti a NMT 0.5% in 4 minuti ed è stata modificata la frequenza di esecuzione del test sul prodotto finito "breakability" da skip test a test routinario,

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02561

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento del Progetto di I variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione, con decreto segretariale n. 10 del 12 marzo 2015, è stato aggiornato il Progetto di 1^ variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza con l'istituzione di due nuove zone di attenzione geologica in località Canalet e Soccosta in Comune di Sarmede (TV).

Il decreto segretariale è acquisibile attraverso il sito www.adbve.it

15A02577

Aggiornamento del Progetto di I variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza e il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione, con decreto segretariale n. 9 del 27 febbraio 2015, è stato aggiornato il Progetto di 1^ variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza e il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave con l'istituzione di una zona di attenzione geologica in località Monte Costa nei Comuni di Farra d'Alpago (BL) e Vittorio Veneto (TV).

Il decreto segretariale è acquisibile attraverso il sito www.adbve.it

15A02578

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine esclusivo di culto della Confraternita dei Disciplinati di Santa Caterina V.M., in Sestri Levante

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 marzo 2015, viene accertato il fine esclusivo di culto della Confraternita dei Disciplinati di Santa Caterina V.M., con sede in Sestri Levante (Genova).

15A02514

Riconoscimento della personalità giuridica della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, detta Seraphicum, in Roma.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 marzo 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, detta Seraphicum, con sede in Roma.

15A02515

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Cataldo Vescovo, in Patrica

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 marzo 2015, la Parrocchia di S. Cataldo Vescovo, con sede in Patrica (Frosinone), ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di San Giovanni Paolo II, Papa,» con sede in Patrica (Frosinone).

15A02516

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Viareggio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 2014 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Viareggio (LU), nelle persone del dott. Sergio Sortino, della dott.ssa Barbara Piermarioli e del dott. Fabio Dostuni, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il dott. Sergio Sortino e la dott.ssa Barbara Piermarioli hanno presentato le dimissioni per motivi personali.

Ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo n. 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2015 sono stati nominati componenti della commissione straordinaria di liquidazione del citato comune di Viareggio (LU), il dott. Quirino Cervellini e la dott.ssa Marina Savini, in sostituzione del dott. Sergio Sortino e della dott.ssa Barbara Piermarioli, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

15A02526

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Assistenza Emergenziale 2014 «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati».

Sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it è pubblicato l'avviso pubblico a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 Assistenza emergenziale 2014 «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati».

15A02663

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor di Marina

Con il decreto presidenziale n. 66 del 17 marzo 2015, al Primo Maresciallo incursore Gianluca Atzori, nato il 21 novembre 1967 a La Spezia, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione: «Nel corso di una delicatissima operazione, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, conduceva brillantemente la bonifica di un edificio occupato da temibili elementi ostili, attenti a preparare attentati contro le Forze di Sicurezza afgane e alleate, finalizzati alla destabilizzazione del delicato equilibrio della Regione durante le elezioni presidenziali. Splendida figura di Sottufficiale incursore, esempio di coraggio e abnegazione, con la sua azione, in un contesto multinazionale, ha contribuito ad accrescere il prestigio del Reparto, della Marina Militare e della Nazione». Herat (Afghanistan), 16 agosto 2009.

Con decreto presidenziale n. 67 del 17 marzo 2015, al Secondo Capo incursore Sebastiano Denaro, nato il 14 novembre 1977 a Siracusa, è stata concessa la medaglia d'oro al valor di Marina con la seguente motivazione: «Tornato in azione in territorio afgano dopo le gravi lesioni subite durante una precedente missione, nel corso di un durissimo scontro a fuoco contro forze ostili, nonostante le ferite ri-

portate, incurante della sofferenza, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, reagiva al nemico esortando i componenti della sua unità a non curarsi delle sue condizioni e a reagire all'offesa per non farsi sopraffare. Splendida figura di Sottufficiale incursore di elevatissime virtù militari, mirabile esempio di ardimento e coraggio, con la sua azione, in un contesto multinazionale, ha contribuito ad accrescere il prestigio del Reparto, della Marina Militare e della Nazione». Herat (Afghanistan), 2 ottobre 2010.

15A02576

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Purina Friskies Ficontrol» 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Estratto del provvedimento n. 134 del 2 marzo 2015

Specialità medicinale veterinario PURINA FRISKIES FICONTROL 50 mg soluzione spot- on per gatti (A.I.C. nN. 104071)

Titolare A.I.C.:

Alfamed SAS con sede in 1ère avenue – 2065 m – L.I.D. - 06516 Carros (Francia)

Francia

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0309/001/IB/015

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in:

PROCARE FICONTROL 50 mg soluzione spot-on per gatti

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

15A02520

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rycarfa» 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 29 del 9 marzo 2015

Medicinale veterinario RYCARFA 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti;

Titolare A.I.C.: La società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Procedura decentrata n. TF/V/0317/001 /DC;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia e lo stabilimento TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germany;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 20 ml A.I.C. n. 104578012

Composizione:

ogni ml contiene:

Principio attivo:

Carprofene 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche:

Cani: per il controllo del dolore post-operatorio e delle infiammazioni dopo chirurgia ortopedica e dei tessuti molli (inclusa la chirurgia intraoculare)

Gatti: per il controllo del dolore post-operatorio dopo chirurgia.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Non pertinente.

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

efficacia immediata.

15A02521

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sintolin 110»

Estratto del provvedimento n. 139 del 3 marzo 2015

Oggetto: Medicinale veterinario "SINTOLIN 110" 110 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi.

Titolare: Sintofarm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla (RE) - via Togliatti, 5 - codice fiscale n. 00273680355.

Si autorizza per tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito (fabbricazione, confezionamento primario, controllo e rilascio dei lotti) la sostituzione del sito ERREDUE S.p.A. (Costa Volpini, Bergamo) con il seguente sito:

FILOZOO S.r.l. - Via Del commercio 28/30 - 41012 Carpi (Modena)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02522

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9%» soluzione fisiologica.

Estratto del provvedimento n. 130 del 26 febbraio 2015

Medicinale veterinario SODIO CLORURO 0,9 % Soluzione fisiologica

Confezioni:

l flacone di polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103697013

1 flacone di polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103697025

1 sacca PVC 1000 ml - A.I.C. n. 103697037

1 sacca PVC 2000 ml - A.I.C. n. 103697049

1 sacca PVC 5000 ml - A.I.C. n. 103697052

20 flaconi di polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103697064

12 flaconi di polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103697076

10 sacche PVC 1000 ml - A.I.C. n. 103697088

5 sacche PVC 2000 ml - A.I.C. n. 103697090

2 sacche PVC 5000 ml - A.I.C. n. 103697102

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.P.A Laboratorio Farmacologico con sede in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto - Bergamo

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II, B.II.e.5.c: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parenterale, compresi medicinali biologici/immunologici.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Viene introdotta una nuova confezione da 25 flaeoni in polipropilene da 100 ml - A.I.C. n. 103697114.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata

15A02523

Revoca, su rinuncia, del numero identificativo nazionale e relativo regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Truscient».

Estratto decreto n. 31 del 9 marzo 2015

Con decreto n. 31 del 9 marzo 2015 sono revocati, su rinuncia della ditta Zoetis Belgium SA rue Laid Burniat 1 - Louvain-La-Neuve-Belgio - Louvain-La-Neuve-Belgio, i numeri identificativi nazionali (N.I.N.) e relativo regime di dispensazione per la commercializzazione in Italia della specialità medicinale ad uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencata.:

TRUSCIENT	0,66 MG - KIT PER IMPIANTO CANI USO PERIOSSEO - KIT 0.2 MG/ML 1 FLAC. +1FLAC. + 2 MATRICI STERILI + 3 SIRINGHE + 3 AGHI	NIN 104464019

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02524

Revoca, su rinuncia, del numero identificativo nazionale e relativo regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Slentrol».

Estratto decreto n. 30 del 9 marzo 2015

Con decreto n. 30 del 9 marzo 2015 sono revocati, su rinuncia della ditta Zoetis Belgium SA rue Laid Burniat 1 - Louvain-La-Neuve-Belgio - Louvain-La-Neuve-Belgio, i numeri identificativi nazionali (N.I.N.) e relativo regime di dispensazione per la commercializzazione in Italia della specialità medicinale ad uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito indicata.:

SLENTROL	SOLUZIONE ORALE CANI 5 MG/ML FLACONE 20 ML	NIN 103979011
SLENTROL	SOLUZIONE ORALE CANI 5 MG/ML FLACONE 50 ML	NIN 103979023
SLENTROL	SOLUZIONE ORALE CANI 5 MG/ML FLACONE 150 ML	NIN 103979035

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02525

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione delle disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e la relativa modulistica.

Il Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 febbraio 2015, ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e la relativa modulistica.

Il Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 febbraio 2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la nuova modulistica per l'effettuazione delle revisioni cooperative.

I predetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it nella sezione Normativa alla voce Decreti ministeriali.

15A02563

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-080) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.